

**COMUNE DI BOLOGNA
UI SPORT**

Bologna, 11 novembre 2016

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in finanza di progetto ai sensi degli artt 179 co 3 e 183 del D.lgs 50/2016, della Concessione di servizi relativa alla gestione del Centro Sportivo Biavati - Qre Navile.

Cod. CIG: 6825612136

Chiarimento n. 1

In riferimento alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti a un quesito posto da un operatore economico, quesito che di seguito riassuntivamente si riporta:

Domanda:

"con riferimento al Disciplinare di Gara, punto I.1.B, si chiede di chiarire se l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (...) qualora l'offerente risultasse affidatario, nel caso in cui la garanzia provvisoria sia prestata sotto forma di cauzione, debba essere rilasciato necessariamente da imprese bancarie o assicurative o possa essere rilasciato anche da un qualsiasi soggetto terzo, compresi alcuni soci della società."

Risposta:

con riferimento a quanto richiesto, e fermo restando la comunicazione del giorno 07 novembre 2016 relativa al citato punto del disciplinare di gara, con la presente si precisa quanto segue:

- 1) La garanzia provvisoria può essere prestata (ai sensi del comma 2 dell'art 93 del D.Lgs 50/2016) anche sotto forma di cauzione così come indicato dal richiedente;
- 2) In ogni caso, in sede di gara, deve comunque essere presentato (ai sensi del comma 8 del citato art 93, e così come previsto anche dal disciplinare di gara), a pena di esclusione, l'impegno di un fidejussore (...) a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art 103 (...):
- 3) Il comma 4 dell'art 103 citato individua (con un rinvio al comma 3 dell'art 93) quali sono i soggetti che possono rilasciare detta garanzia: in particolare trattasi di:
 - a) imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
 - b) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Pertanto il suddetto "impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto" può essere prestato esclusivamente da uno dei soggetti di cui ai suddetti punti 3a) o 3b).

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimiliano Danielli